

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis

n. 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE **ROBERTO CALDEROLI** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA *PRO TEMPORE*

per il reato di cui all'articolo 640, commi 1 e 2 n. 1, del codice penale (truffa a danno dello Stato)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma il 16 dicembre 2011**

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2011



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

IL P.M.

Letti gli atti del procedimento penale n.23510/11 rgnr a carico di Roberto Calderoli, in ordine al reato:
di cui agli artt. 640, co.1 e 2 n.1 c.p., perché con artifici e raggiri consistiti nel richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il proprio capo di Gabinetto, in data 18.1.2011, l'autorizzazione all'utilizzo di un aereo di Stato per un volo da Roma a Cuneo e ritorno, per il giorno 19 gennaio 2011, motivando la richiesta con "comprovate e inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio di funzioni istituzionali", contrariamente al vero, in quanto egli doveva recarsi a Cuneo per motivi di carattere personale, connessi alla necessità di andare a far visita a un bambino in ospedale, inducendo così in errore i competenti funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il Sottosegretario competente, in ordine all'effettiva esistenza delle predette esigenze istituzionali e dunque in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, si procurava un ingiusto profitto consistente nella effettuazione del viaggio con aereo di Stato, anziché avvalendosi degli ordinari mezzi di trasporto, concessagli con provvedimento della Presidenza del Consiglio in data 18 gennaio 2011, con conseguente danno subito dallo Stato e derivante dall'esborso delle relative spese, per un ammontare di euro 10.271,56. In Roma, il 19 gennaio 2011.

Letto il provvedimento del Collegio in data 5.12.2011, con cui si chiede al Senato l'autorizzazione a procedere a carico del Senatore Roberto Calderoni, già Ministro per la Semplificazione Normativa, in ordine al reato indicato nel provvedimento stesso;

Visto l'art. 8 co. 1 L.Cost. 16/1/89 n.1

DISPONE

L'immediata trasmissione degli atti al Presidente del Senato.

ROMA, 16 DIC. 2011

Il S. Procuratore della Repubblica
Dr. Emanuele Di Salvo

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA FF.
Giancarlo Capaldo

Copia



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso il TRIBUNALE di ROMA
Via Triboniano n.3
Tel.fax 06-6868522

R.G. Coll. 4/2011
R.G.P.M. 23510/11

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di ROMA
(alla c.a. dott. Giancarlo Capaldo)

OGGETTO: Proc.pen. c/Calderoli Roberto -


Si trasmettono gli atti del procedimento indicato in oggetto a seguito
del provvedimento emesso da questo Collegio in data 5/12/ 2011.

Roma 7/12/ 2011.

Al Dott. Di Salvo
Sede

per gli adempimenti previsti
Espresso in data
3/12/11

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
dott. Giancarlo Capaldo



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Roma
SEGRETERIA PARTICOLARE
01636 07 DIC 11
PERVENUTO
N.ro *14/11* PROT. GAS.

N. 4/11 R.G. Coll.
N. 23510/11 R.G. P.M.



**COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**
(art. 7, L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1)

Il Collegio così composto:

Dott. Ida Cristina PANGIA
Dott. Giuseppe DI SALVO
Dott. Alessandra CUPPONE

Presidente est.
Giudice
Giudice

visti gli atti relativi al suindicato procedimento penale pendente a carico del seguente indagato:

CALDEROLI ROBERTO, n. a Bergamo, il 19.4.1956, per il reato di cui agli artt. 640, co. 1 e 2 n. 1 c.p., perché, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite proprio capo di Gabinetto, in data 18.1.2011, l'autorizzazione all'utilizzo di un aereo di Stato per un volo da Roma a Cuneo e ritorno, per il giorno 19 gennaio 2011, motivando la richiesta con "comprovate e inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio di funzioni istituzionali", contrariamente al vero, in quanto egli doveva recarsi a Cuneo per motivi di carattere personale, connessi alla necessità di andare a far visita a un bambino in ospedale, inducendoci così in errore i competenti funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla effettiva esistenza delle predette esigenze istituzionali e dunque in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, si procurava un ingiusto profitto consistente nella effettuazione del viaggio con aereo di Stato, anziché avvalendosi degli ordinari mezzi di trasporto, concessagli con provvedimento della Presidenza del Consiglio in data 18 gennaio 2011, con conseguente danno subito dallo Stato e derivante dall'esonero delle relative spese, per un ammontare di euro 10.271,56. In Roma, il 19 gennaio 2011.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto, presentato in data 4.4.2011 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, da parte di Fabrizio Biolè, Consigliere Regionale del Piemonte.

In tale atto il Biolè rappresentava: che in data 19.1.2011 era atterrato, all'aeroporto di Levaldigi, l'airbus n. 319 dell'aeronautica militare, dal quale era sceso il Ministro Calderoli; che successivamente lo stesso Biolè aveva avuto

notizia dell'uso del predetto aereo, da parte del Ministro Calderoli, per ragioni strettamente personali.

In seguito alla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 6, legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – alla quale il procedimento era stato trasmesso per competenza dalla Procura della Repubblica di Saluzzo – questo Collegio ha delegato indagini in data 7.7.2011.

Pervenuti i conseguenti atti di indagine, in data 20.7.2011, questo Collegio ha altresì proceduto ad assumere direttamente informazioni testimoniali, in data 13.10.2011, da Ignazio Zedda, sovr.te capo della Polizia di Stato, e da Antonino Failla, sovr.te della Polizia di Stato.

Le indagini espletate (si richiamano in particolare le predette informazioni) hanno evidenziato: che il Ministro Calderoli, disceso dall'aereo di Stato atterrato all'aeroporto di Levaldigi in data 19.1.2011, dapprima si è recato a Cuneo, in _____, ove si è incontrato con la sig.ra _____ (compagna del Calderoli, come altresì afferma il medesimo nella memoria allegata), quindi il Calderoli e la sig.ra _____ sono entrati in un'abitazione privata, all'interno di un immobile _____ (sul cui citofono non sono presenti denominazioni di pubblici uffici, v. missiva del 17.10.2011, del sovr.te capo Failla); che i medesimi, usciti insieme dopo circa un'ora (si veda in particolare la deposizione del sovr.te Failla) dalla predetta abitazione, si sono recati in ospedale; che, uscito dopo circa un'ora dall'ospedale, il Ministro Calderoli si è recato nuovamente in aeroporto dove è salito sullo stesso aereo con il quale era in precedenza atterrato a Levaldigi.

Inoltre lo stesso Calderoli, nella propria memoria, ha rappresentato di essersi recato a Cuneo per la necessità di far visita al figlio della sig.ra _____ il quale si trovava in ospedale in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale.

I predetti elementi di fatto, complessivamente valutati, non integrano esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Ministro Calderoli, ma evidenziano invece finalità strettamente legate alla vita privata del medesimo.

Non può attribuirsi rilievo al fatto che il Ministro Calderoli, come affermato nella propria memoria, avesse impegni istituzionali il giorno precedente e nel pomeriggio dello stesso 19 gennaio 2011 (impegni comunque esclusi dalla relazione dell'isp. Capo Ballarino).

L'art. 1 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede: "1. *Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità di cui al comma 3 per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito...* 4. *"Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate: a) sussistano comprovate esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni giurisdizionali, b) non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento delle funzioni."*

In base a tale disposizione, dunque, l'uso dell'aereo di Stato, consentito ai soggetti che ne hanno facoltà in base alla propria funzione, è circoscritto dalle esigenze strettamente attinenti ai compiti istituzionali, per consentire lo svolgimento degli stessi con "certezza e celerità", dovendosi perciò escludere la rilevanza, per l'uso del predetto mezzo di trasporto, di qualsiasi ulteriore necessità di carattere privato.

Peraltro si condivide l'allegato parere del PM anche laddove precisa: che il Ministro Calderoli non aveva la disponibilità dell'aereo di Stato, il cui utilizzo doveva essere autorizzato di volta in volta, in relazione a specifiche esigenze, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sicché non può configurarsi il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.; che la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha natura regolamentare, né si pone in rapporto diretto ed immediato con una norma di legge o regolamentare, in modo da configurare violazione di una norma di rango primario o regolamentare, sicché non ricorre il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p..

In effetti nella richiesta inoltrata dal Ministro Calderoli, per tramite del capo di gabinetto, si afferma che la necessità di usufruire dell'aereo di Stato è dovuta a "comprovate e inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio di funzioni istituzionali".

Tale affermazione, volta ad indurre in errore i funzionari competenti in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'aereo di Stato, era altresì idonea ad orientarne la conseguente determinazione.

Infatti i funzionari stessi, nella certezza della veridicità dell'affermazione, in quanto proveniente da fonte qualificata riconducibile al Ministro, non hanno richiesto chiarimenti ed hanno concesso l'autorizzazione.

Pertanto sussistono gli estremi degli artifici e raggiri idonei ad indurre in errore, di cui all'art. 640 c.p., per configurare il reato di truffa, aggravato dalla circostanza di cui al comma 2, della stessa disposizione.

P.Q.M.


visto l'art. 8, L. Cost. 16.1.1989, n. 1

CHIEDE

Al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico del Sen. Roberto CALDEROLI, già Ministro per le Semplificazioni, per il fatto come sopra al medesimo ascritto.

A tal fine dispone trasmettersi la presente richiesta e gli atti allegati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il successivo inoltro al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, 5/12/2011



IL COLLEGIO

Handwritten signatures of the collegium members.

